

SOMMARIO

1.	PRINCIPI GENERALI.....	2
1.1	Natura del documento	2
1.2	Fonti normative e scopo del Modello	2
1.3	Riferimenti per il settore di appartenenza.....	3
1.4	Progetto 231	4
2.	METODO, STRUMENTI ED ORGANISMI ISTITUITI PER IL MODELLO 231	4
2.1	Sistema organizzativo, regolamentazione interna e procedure operative [All. A]	4
2.2	Reati rilevanti ai fini del Modello 231 [All. B]	5
2.3	Risk Assessment 231: mappatura rischi, attività sensibili, Piano dei Controlli [All. C].....	5
2.4	Autovalutazione dei Soggetti Apicali [All. D].....	5
2.5	Comitato di Vigilanza 231 [All. E]	6
2.6	Codice Etico [All. F].....	6
3.	ALTRI STRUMENTI E PRINCIPI.....	6
3.1	Sistema Informatico	6
3.2	Obblighi di segnalazione.....	7
3.3	Sistema disciplinare aziendale	7
3.4	Formazione professionale	7
3.5	Modalità di gestione delle risorse finanziarie	8

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Natura del documento

Il presente documento descrive il Modello Organizzativo 231 (o “Modello 231”) di Invest Banca, ovvero l’insieme di regole operative e deontologiche adottate all’interno della Banca, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 231/01.

Il Modello 231 è stato istituito per la prima volta in Invest Banca con delibera del CDA del 21.9.2006 e sottoposto a verifica e costante aggiornamento secondo le regole definite dal Modello stesso.

Il presente aggiornamento costituisce revisione integrale del Modello e dei relativi Allegati.

1.2 Fonti normative e scopo del Modello

Il Decreto Legislativo n. 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha adeguato la normativa in materia di **responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche** alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto introduce per la prima volta in Italia il concetto di responsabilità penale amministrativa per le persone giuridiche per precise tipologie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio delle persone giuridiche stesse da:

- **persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti
- **persone fisiche sottoposte alla direzione** o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’obiettivo della normativa è dunque l’ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L’ente è esentato dalla cosiddetta responsabilità “amministrativa” se, nel corso dell’eventuale procedimento, prova che (art. 6):

- a) l’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e **deve rispondere ai seguenti requisiti:**

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3 Riferimenti per il settore di appartenenza

Il Modello 231 di Invest Banca tiene conto delle indicazioni in materia espresse da Banca d'Italia, Consob, Borsa Italiana, nonché delle Linee guida ABI.

I principi guida sono stati contestualizzati ed adattati alle specificità proprie della Banca, alle sue dimensioni, caratteristiche operative e articolazioni organizzative, in coerenza con il principio di proporzionalità.

L'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 231/07 attribuisce infatti alla UIF il compito di formulare un parere non vincolante al Ministero della Giustizia circa l'idoneità teorica dei modelli di organizzazione e di gestione 231, a esentare l'ente dalla responsabilità amministrativa per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Lo stesso articolo prevede che il Ministero della Giustizia formuli, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati adottati dalle imprese sulla base di Codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria.

Per le banche formano principalmente oggetto di valutazione i seguenti profili:

- la conoscenza e il grado di diffusione della normativa all'interno della struttura dell'ente;
- i presidi organizzativi preordinati all'adeguata verifica della clientela, alle registrazioni nell'AUI e alla segnalazione delle operazioni sospette;
- la conformità di procedure e controlli interni alle prescrizioni della Banca d'Italia;
- la cd. "mappatura dei rischi", vale a dire l'individuazione delle aree operative che possono essere interessate da reati di riciclaggio;
- la previsione di un responsabile antiriciclaggio dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità;
- la costituzione dell'Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/01 e la chiara definizione dei relativi compiti e responsabilità;
- la previsione di specifici programmi di formazione continua del personale;
- l'esistenza di un valido sistema disciplinare interno.

Il Provvedimento della Banca d'Italia in materia di organizzazione e controlli interni antiriciclaggio del 10.3.2011 ha affidato all'Organismo di Vigilanza 231 un ruolo specifico nel sistema dei controlli interni antiriciclaggio.

Alla luce di questo provvedimento nonché di una serie di interventi legislativi in integrazione della disciplina, si attende la pubblicazione delle nuove Linee Guida ABI revisionate.

1.4 Progetto 231

In Invest Banca il progetto di adozione del modello 231 è partito nel 2005. La prima definitiva versione è stata deliberata nel 2006. Tutti i passi, le attività, i risultati, gli sviluppi e gli aggiornamenti relativi alla vita del Modello 231 sono sistematicamente documentati ed archiviati presso l'Ufficio Compliance.

Con il Modello 231 la Banca integra il modello organizzativo e di controllo interno generale al fine di:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo, sia esecutiva, che eventuali azioni illecite possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo, sia per la Banca;
- garantire la correttezza dei comportamenti aziendali e delle persone che la rappresentano, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite dalla Banca.

2. METODO, STRUMENTI ED ORGANISMI ISTITUITI PER IL MODELLO 231

Il Modello 231 della Banca è costituito da elementi eterogenei:

- la regolamentazione interna, le procedure organizzative/operative, il sistema dei controlli interni;
- il sistema di Mappatura degli eventi di rischio e loro presidi;
- il Comitato di Vigilanza 231 e suo regolamento.
- i presidi informativi, i piani formativi, il sistema disciplinare, ecc.

Di seguito e negli allegati al presente documento si descrivono i predetti elementi.

2.1 Sistema organizzativo, regolamentazione interna e procedure operative [All. A]

In modo coerente con la propria evoluzione strategica ed operativa, la Banca ha sviluppato e documentato nel tempo il sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento e il controllo delle attività della Banca e sovrintendono il governo aziendale.

La struttura di tale sistema è retta dal corpo normativo aziendale (norme a rilevanza interna od in applicazione della legislazione nazionale e comunitaria), dai manuali e dalle procedure applicative.

Il processo di creazione e aggiornamento del *corpus* normativo e regolamentare della Banca tiene sistematicamente conto non solo dello sviluppo della dimensione aziendale e della tipologia di business, ma anche del rispetto delle normative vigenti e della prevenzione dei reati rilevanti per il Decreto.

Il sistema normativo è strutturato su 2 livelli:

1. Il primo livello è costituito dagli atti emanati con delibera del CDA o dell'Assemblea. Si tratta di **regolamenti** e **policy** di riferimento per l'attività.
2. A ciò si aggiunge il **Manuale Procedure** ovvero l'insieme delle singole disposizioni tecniche che organizzano specificamente i singoli processi e attività operative. Il manuale delle procedure. Le procedure sono emanate dalla Direzione Generale e hanno natura di norme interne di secondo livello pari agli ordini di servizio.

La gestione e la divulgazione dei predetti documenti, il loro aggiornamento e la progettazione di nuovi interventi funzionali sono curati dalla Direzione Generale in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione e la funzione Compliance.

A tutti i dipendenti ed ai promotori finanziari della Banca è consentito l'accesso ad un'area riservata del sito istituzionale della Banca www.investbanca.it nella quale è possibile reperire tutti i testi aggiornati.

2.2 Reati rilevanti ai fini del Modello 231 [All. B]

Il legislatore è intervenuto più volte, dalla data di emanazione del Decreto, per integrare le fattispecie penali rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti. L'elenco di tutte le fattispecie penali consente di avere uno sguardo d'insieme sulle finalità che hanno spinto il legislatore a introdurre l'istituto giuridico della responsabilità degli enti discendente da reato. Tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento, ad opera del Comitato di Vigilanza, in ossequio ai futuri ed eventuali nuovi interventi del legislatore in materia.

2.3 Risk Assessment 231: mappatura rischi, attività sensibili, Piano dei Controlli [All. C]

Fra i reati presupposti alcuni sono particolarmente rilevanti per Invest Banca in funzione del tipo di attività esercitata. La valutazione del rischio per le singole tipologie di reato emerge dall'analisi effettuata con lo strumento del **Risk Assessment 231**.

Il Risk Assessment degli Eventi di Rischio 231:

- Fa parte integrante del Risk Assessment Generale della Banca;
- Identifica tutti gli elementi aziendali utili a mappare il monitoraggio del rischio;
- E' un documento dinamico perché rielabora gli esiti dei controlli in tempo reale ricalcolando il rischio sulla base di ciò che avviene realmente nella Banca.

Per ogni evento di rischio sono definiti:

- 1) **DESCRIZIONE** del rischio
- 2) **CLASSIFICAZIONE** del rischio ex Basilea 2 e D.Lgs. n. 231/2001
- 3) **RESPONSABILE** operativo del contenimento del rischio
- 4) Livello del **RISCHIO ATTUALE** (calcolato tenendo conto dell'influenza dei controlli, delle azioni preventive adottate dalla Banca e di eventuali anomalie riscontrate) rispetto al **RISCHIO ACCETTABILE** (stabilito dal CDA nel bilancio 2010). Il rischio attuale deve essere inferiore al rischio accettabile
- 5) **NORME E SANZIONI** penali o amministrative applicabili (nel documento che si presenta sono in *omissis* per brevità)
- 6) **CONTROLLI** di 1° livello a presidio del rischio e loro responsabile
- 7) **AZIONI PREVENTIVE** ovvero procedure, sistemi, iniziative di tipo organizzativo a presidio del rischio e loro responsabile
- 8) **VERIFICHE** ovvero controlli di 2° livello eseguite dalle funzioni di Risk Control e Compliance
- 9) **PROCESSI** bancari interessati

L'andamento del livello di rischio è variabile nel tempo ed è influenzato, da fattori che diminuiscono il rischio (controlli istituiti ed eseguiti; azioni preventive e/o correttive di varia natura poste in essere dalla Banca) e fattori che incrementano il rischio (complessità dei processi interessati; gravità dei casi di non conformità; controlli non rispettati).

La mappatura è completamente **integrata con il Piano dei Controlli** della Banca.

Il Risk Assessment 231 (introdotto già nel 2006) viene **periodicamente aggiornato** per garantire l'efficacia, tenendo conto delle seguenti circostanze:

- integrazione del piano dei controlli con i nuovi controlli istituiti nel tempo;
- evoluzione della struttura organizzativa della Banca;
- migliore definizione degli eventi di rischio collegati alle fattispecie penali rilevanti;
- novità nell'ambito normativo;
- nuovi servizi e prodotti offerti;
- aggiornamento regolamentazione;
- aggiornamento procedure interne della Banca.

2.4 Autovalutazione dei Soggetti Apicali [All. D]

I Soggetti Apicali sono le persone fisiche che rivestono "funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo" (art. 5 c. 1 Decreto).

I Reati possono essere commessi anche da parte dei Soggetti Apicali nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Tuttavia, per la posizione gerarchica di queste figure è difficile la loro sottoposizione sistematica ad un sistema di controllo. I rischi connessi al ruolo ed alle funzioni svolte devono essere adeguatamente evidenziati ai predetti soggetti per la loro materiale possibilità di commettere i reati, anche per sensibilizzare la loro funzione di indirizzo morale e attivazione delle

contromisure.

Per i soggetti che fanno parte degli organi con funzione strategica, di controllo e di direzione della Banca, la mappatura dei rischi è condotta con autovalutazione attraverso la compilazione della **Scheda di Rilevazione dei Soggetti Apicali** nella quale si deve esprimere il grado di probabilità teorica di accadimento del reato.

2.5 Comitato di Vigilanza 231 [All. E]

Il Consiglio di Amministrazione di Invest Banca ha istituito un organo collegiale di controllo, il comitato di vigilanza 231 di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231.

Il ruolo principale del Comitato 231 è la verifica periodica del Modello 231 della sua efficacia ed adeguatezza, curandone il relativo aggiornamento.

La **composizione del comitato, i compiti, i principi e le regole di funzionamento** sono descritti in un **regolamento** ad hoc che fa parte integrante del Modello 231.

2.6 Codice Etico [All. F]

Il Codice Etico è la carta che esprime i valori, i diritti e doveri morali e che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale. Stabilisce standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito della Banca. E' un mezzo per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Banca, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori.

Il Codice Etico è divenuto uno strumento che punta alla gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione del Codice Etico si fonda sul convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia anche condizione necessaria per il successo dell'impresa.

Il Codice Etico si inserisce nel quadro dell'attuazione delle previsioni del D.Lgs 231/2001 dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi.

3. ALTRI STRUMENTI E PRINCIPI

3.1 Sistema Informatico

Il **Sistema Informatico**, inteso come insieme dei prodotti hardware e software in dotazione presso la Banca, atti a garantire la corretta gestione delle procedure tipiche, il costante e rigoroso controllo della regolarità operazioni effettuate, il sistematico riscontro e la tempestiva segnalazione delle eventuali anomalie

Invest Banca ha dotato la sua struttura di strumenti informatici tali da consentire un completo monitoraggio delle aree di attività considerate a rischio per la commissione di reati. Tali strumenti, sono costituiti in particolare da hardware e da software di contenuto specialistico in grado di assicurare il controllo sull'operatività quotidiana. Nella maggior parte dei casi l'adozione degli strumenti informatici è stata di gran lunga antecedente all'emanazione del Decreto poiché resasi necessaria per finalità simili a quelle qui in esame già previste dalla normativa di settore.

Fra gli altri, gli strumenti informatici che fungono da supporto tecnologico ai fini della creazione del cosiddetto "modello idoneo" sono:

- * **Sistema Informatico Cabel**, specialistico per l'attività bancaria: comprende hardware e software progettati esclusivamente per l'operatività di tipo bancario e modellati ad hoc per le peculiarità di Invest Banca; consente la rintracciabilità di ogni operazione compiuta all'interno della banca, con evidenza dell'utente che l'ha posta in essere.
- * **Software antiriciclaggio integrato sul Sistema Cabel**: consente il monitoraggio di ogni movimentazione di somme di danaro in funzione del rispetto della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di proventi illeciti.
- * **Software Gianos 3D**: si tratta di un programma prodotto da OASI S.p.A., società dell'Istituto Centrale Banche Popolari, che consente una elaborazione periodica che evidenzia le posizioni e le operazioni aventi caratteristiche tali da risultare sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.
- * **Software IOS**: è un programma creato dalla società TAS S.p.A. società del gruppo NCH, specializzata nell'elaborazione di prodotti tecnologici avanzati per la finanza e gli scambi sui

mercati; costituisce il sistema di analisi, rilevazione ed evidenza di tutte le operazioni effettuate dalla banca o per il tramite di essa che presentino caratteristiche tali da essere ritenute sospette ai fini della normativa in materia di Market Abuses.

3.2 Obblighi di segnalazione

L'Amministratore, il Dipendente o il Collaboratore che venga a conoscenza di situazioni riconducibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (e più in generale condotte anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi dal Codice Etico che direttamente o indirettamente vadano a vantaggio della Banca) deve **informare immediatamente** il Comitato 231, dandone comunicazione per iscritto, anche in via telematica, con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico precostituito. Le **segnalazioni ricevute** saranno rapidamente esaminate e trattate dal Comitato di Vigilanza con la **massima riservatezza**, garantendo, comunque, l'**anonimato** del segnalante. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame può essere sanzionata da parte della Banca. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Una più completa trattazione di tale tema è ricompresa nel capitolo III del Codice Etico (**vedasi Appendice D**).

3.3 Sistema disciplinare aziendale

Il Comitato 231 verifica ed accerta eventuali violazioni dei doveri con la collaborazione della Direzione Generale, delle funzioni di controllo interne alla Banca o con la collaborazione di tutte le altre funzioni. Il Comitato di Vigilanza trasmette i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l'applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al Presidente del Collegio Sindacale, anche per consentire al Collegio di valutare la necessità di soddisfare l'obbligo informativo verso gli Organi di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione irroga le sanzioni nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in attività illecite, procede in assenza dei soggetti coinvolti.

Le procedure contestatorie/sanzionatorie avvengono nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, applicabili.

I provvedimenti sono presi indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'irrogazione delle sanzioni l'organo competente tiene conto:

- a. delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- b. della tipologia dell'illecito perpetrato;
- c. della gravità della condotta tenuta;
- d. dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- e. dell'eventuale recidività del soggetto.

I comportamenti in disprezzo del Codice Etico potranno costituire relativamente:

- a. ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
- b. agli Amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- c. a lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, causa della la risoluzione anticipata del rapporto.

Più ampia trattazione dell'argomento è ai Capitoli VIII e IX del Codice Etico.

3.4 Formazione professionale

La formazione del personale riveste un ruolo di prevenzione di primo piano all'interno di un modello organizzativo efficiente. Per talune aree la formazione è obbligatoria (es. antiriciclaggio).

Il Comitato monitora che la Direzione Generale curi la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione (interna, esterna, in aula, online) che siano coerenti con le finalità di prevenzione della 231, nelle materie particolarmente sensibili per l'attività bancaria e avendo riguardo agli aggiornamenti normativi, alle implementazioni informatiche conseguenti ed all'approfondimento delle questioni tecnico-operative connesse al rispetto della legge.

Particolare attenzione è dovuta allo studio dei programmi per la formazione obbligatoria degli apprendisti, privilegiando l'approfondimento di materie che possono essere di supporto nella gestione di rischi 231. In tale contesto la funzione Compliance verifica l'effettiva partecipazione ai corsi e la efficacia dei programmi anche in termini di materiali didattici, professionalità dei docenti e raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e consapevolezza.

3.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie costituiscono uno dei mezzi attraverso i quali è possibile mettere in atto una pluralità di reati. La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sui seguenti aspetti principali:

- è vigente un regolamento interno ad hoc che stabilisce i poteri, le responsabilità, i limiti di spesa autorizzati nelle diverse materie;
- è istituito un sistema di reportistica che censisce le spese autorizzate dalle funzioni competenti;
- sono istituite situazioni di collegialità nelle definizioni di nuovi progetti ad impatto economico.

<i>ALLEGATI AL MODELLO 231</i>	
ALLEGATO A	ELENCO DI REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE OPERATIVE
ALLEGATO B	ELENCO DEI REATI RILEVANTI
ALLEGATO C	RISK ASSESSMENT DEGLI EVENTI DI RISCHIO 231
ALLEGATO D	SCHEDA AUTOVALUTAZIONE SOGGETTI APICALI
ALLEGATO E	REGOLAMENTO COMITATO DI VIGILANZA 231
ALLEGATO F	CODICE ETICO